



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Abruzzo e Molise

Pescara, 21/10/2019

Prot. n. 2019/ *M366* /DRAM

**GARA EUROPEA - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INDAGINI PRELIMINARI, RILIEVO, VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE, DIAGNOSI ENERGETICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO SU 3 IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLO STATO UBICATI A TERAMO DEFINITI DI IMPORTANZA ESSENZIALE AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016**

CUP: G44C18000100001

Lotto 1 : CIG 803315620B

Lotto 2 : CIG 8033208CF1

#### FAQ

**CON RIFERIMENTO ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE ENTRO I TERMINI DI CUI AL PARAGRAFO 2.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA DA PARTE DI ALCUNI OPERATORI ECONOMICI, QUESTA STAZIONE APPALTANTE, RITENENDO LE RELATIVE RISPOSTE DI INTERESSE COMUNE, HA DECISO DI COMUNICARE A TUTTI I CONCORRENTI LE DELUCIDAZIONI CHE SI RIPORTANO DI SEGUITO:**

#### Domanda n. 1)

*«In merito al punto 8 del disciplinare REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA ed in particolare al paragrafo Requisiti del Gruppo di lavoro si richiede se il certificato EGE - Esperto in gestione dell'energia - ai sensi della norma UNI CEI 11339:2009 rilasciato dalla società di certificazione ICMQ Spa, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 risponda al requisito del punto 7 "n. 1 Responsabile dello sviluppo dei criteri CAM"»*

#### Risposta n. 1)

Il certificato EGE - Esperto in gestione dell'energia - **non soddisfa il requisito** richiesto per il Responsabile dello sviluppo dei criteri CAM. In particolare per quest'ultimo, come indicato al par. 8.1 del Disciplinare di gara, il professionista di cui al punto n. 7, oltre ai requisiti di idoneità professionale richiesti, **dovrà possedere una certificazione sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici**, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale (alcuni esempi di tali protocolli sono: Breeam, Casaclima, Itaca, Leed, Well).



\*\*\*\*\*

## Domanda n. 2)

«In riferimento ai REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE il bando riporta "ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria "edilizia" e "strutture" le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto del servizio da affidare (non necessariamente con identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare, secondo quanto previsto nelle Linee guida ANAC n. 1. Il paragrafo V delle linee guida ANAC n. 1 riporta un esempio e afferma "..... può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità..... o da minore complessità..." ed aggiunge "Tale criterio è confermato dall'art.8 del D:M. 17.06.2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera".il nostro quesito è il seguente: in questo caso la categoria S4 può essere sostituita dalla categoria S3? e la categoria E22 può essere sostituita dalle categorie E04-E.07-E.10-E13 (anche se di complessità inferiore)?In caso di risposta affermativa nelle schede da inserire nella Busta B vanno quindi descritti i servizi relativi alle categorie indicate?»

## Risposta n. 2)

Come precisato nel N.B. del par. 8.3 del disciplinare di gara "REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE", in aderenza a quanto stabilito nelle Linee guide Anac n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", le attività svolte, nell'ambito della stessa categoria edilizia, per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) **sono da ritenersi idonee** a comprovare i requisiti **quando il grado di complessità è almeno pari, ossia non inferiore, a quello dei servizi da affidare**. Pertanto, il concorrente potrà indicare, ai fini della dimostrazione dei requisiti nella categoria S04 (avente grado di complessità 0,90), i servizi nella categoria S03 (con grado di complessità 0,95) mentre le categorie E04-E.07-E.10-E13 (tutte aventi un grado di complessità pari a 1,20) non sono idonee a comprovare il requisito della categoria analoga E22 (avente un grado di complessità maggiore pari a 1,55).

Come indicato al par. 18 del disciplinare di gara, "I servizi presentati dal concorrente nelle Schede descrittive saranno quelli **ritenuti affini al servizio della gara** e dallo stesso considerati significativi della propria capacità di eseguire, sotto il profilo tecnico, le prestazioni simili e che contengano soluzioni e metodologie già sperimentate con successo, che potranno essere riutilizzate anche nello svolgimento dei servizi richiesti."

Il Rup  
Francesca Ridolfi  
